



Roma, 7 luglio 2017

Protocollo:

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°11

OGGETTO: Manovra correttiva di bilancio (LEGGE 21 giugno 2017, n.96) – Supporto ai programmi di investimento nell'impiantistica sportiva

Su indicazione della Direzione Generale della F.I.G.C., si segnalano nel documento allegato alla presente Circolare predisposto dal Centro Studi e Formazione – area Sviluppo della Federcalcio, i contenuti di riferimento relativi alla LEGGE 21 giugno 2017, n. 96, recante "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

La Legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017 (Serie Generale n. 144 – Supplemento n.31/L), contiene una serie di disposizioni finalizzate a supportare i programmi di investimento nell'impiantistica sportiva. L'articolo di riferimento è il 62 (Costruzione di impianti sportivi).

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



MONITORAGGIO ATTIVITA' LEGISLATIVA

MANOVRA CORRETTIVA DI BILANCIO

06 Luglio 2017



Manovra correttiva di bilancio

Approfondimento

GAZZETTA  UFFICIALE

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96	
Manovra correttiva di bilancio	
<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo</i>	
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale	23 giugno 2017 - Serie Generale n. 144 - Supplemento n.31/L

CONTENUTI COLLEGATI AL SISTEMA SPORTIVO

Articolo 62

Costruzione di impianti sportivi

Contenuti e modalità di predisposizione dello studio di fattibilità (comma 1, periodi dal primo al sesto)

Il comma 1 interviene sui contenuti dello studio di fattibilità previsto dall'art. 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), nonché sulle modalità da seguire per la sua predisposizione.

Immobili che è possibile costruire (primo periodo)

Il primo periodo del comma 1 dispone che lo studio di fattibilità può comprendere la costruzione di **immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva**, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo. La citata possibilità viene riconosciuta **ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio** in termini sociali, occupazionali ed economici. Dalla citata costruzione di immobili con destinazione d'uso diversa da quella sportiva è **esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale**.



Modalità di predisposizione dello studio di fattibilità (primo periodo)

Nel corso dell'esame alla Camera, il comma 1 è stato integrato al fine di precisare le modalità di predisposizione dello studio di fattibilità. Il nuovo testo dispone infatti che lo studio in questione deve essere predisposto ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 23, commi 5, 5-bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che disciplinano le fasi di redazione del **progetto di fattibilità tecnica ed economica**. Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.

Possibili interventi edilizi sull'impianto sportivo (quarto periodo)

In base alla disposizione contenuta nel quarto periodo del comma 1, lo studio di fattibilità può prevedere:

- la **demolizione** dell'impianto da dismettere;
- la sua **demolizione e ricostruzione**, prevedendosi che questa possa avvenire **anche con diverse volumetria e sagoma**; in base a tale previsione, ciò avviene ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) e f), del T.U. in materia edilizia, rispettivamente relative a "interventi di ristrutturazione edilizia" e a "interventi di ristrutturazione urbanistica";
- la sua riconversione o riutilizzazione **a fini sportivi**.

Disciplina degli immobili con destinazione d'uso non sportiva (periodi secondo e terzo)

La nuova disciplina prevede che gli immobili di cui al primo periodo del medesimo comma (cioè gli immobili, non residenziali, con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo) debbano essere **ricompresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento** di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo. Viene altresì prevista la **possibilità di realizzare, all'interno dell'impianto sportivo, qualora abbia una capienza superiore a 5.000 posti, alloggi di servizio strumentali** alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, **nel limite del 20% della superficie utile**. Tali immobili, **nel caso di impianti sportivi pubblici**, sono **acquisiti al patrimonio pubblico comunale**.

Usufrutto e diritto di superficie (periodi quinto e sesto)

Il **quinto periodo** del comma 1 prevede la possibilità, **in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti**, che lo studio di fattibilità contempli, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il **sesto periodo** del comma 1 stabilisce che il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono



avere **durata** superiore a quella della concessione come disciplinata dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di **novanta anni e trenta anni**.

Conferenza di servizi preliminare - Esame delle istanze concorrenti (comma 1, periodi settimo e ottavo)

Nel caso di istanze concorrenti per la realizzazione di **impianti sportivi pubblici**, viene previsto che la **conferenza di servizi preliminare** (disciplinata dalla lettera a) del comma 304), nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), **provvede all'esame comparativo** delle istanze individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da **ammettere alla conferenza decisoria** (disciplinata dalla lettera b) del medesimo comma 304). In tale caso, il **verbale conclusivo** della conferenza di servizi preliminare è **pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione**.

Contenuti del progetto definitivo (comma 2)

In base alle nuove disposizioni del comma 2, il progetto definitivo:

- **tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente;**
- **è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);**
- **comprende, ove necessaria, la documentazione per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale;**

Informazione a corredo del progetto definitivo

Lo stesso comma disciplina l'informazione a corredo del progetto definitivo che, in sintesi, deve includere un **piano economico-finanziario** e una **bozza di convenzione**. Nel dettaglio vengono previste due differenti discipline:

nel caso di **interventi su impianti sportivi privati** l'informazione a corredo deve includere:

- una bozza di convenzione (predisposta ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, del T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, che disciplina il permesso di costruire convenzionato), nella quale sia anche prevista la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, della effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;

nel caso di **interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti**, l'informazione a corredo deve includere un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di



predisposizione della proposta, nonché una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria, per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi:

- l'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- le caratteristiche dei servizi e della gestione;
- la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.

Conferenza di servizi decisoria che approva il progetto definitivo (comma 2-bis)

Il primo periodo del comma in esame dispone che la **conferenza di servizi decisoria** (prevista dall'art. 1, comma 304, lettera b), della L. 147/2013), si svolge **in forma simultanea, in modalità sincrona e**, se del caso, in sede **unificata a quella avente ad oggetto la VIA**.

Disposizioni relative al verbale conclusivo della Conferenza decisoria

Rispetto al testo vigente, che si limita, con riferimento al verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria, a stabilire che esso può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale (e, in tale ipotesi, ne prevede la trasmissione al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile), il nuovo testo, approvato nel corso dell'esame alla Camera, distingue due casi:

nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il nuovo comma 2-bis dispone che il verbale conclusivo di approvazione del progetto:

- è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune e sul bollettino ufficiale della regione;
- costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore;
- costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale (ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico sugli espropri di cui al D.P.R. 327/2001).

nel caso di impianti sportivi privati, viene previsto che il verbale conclusivo costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile. Si fa notare che la disciplina dettata per tale secondo caso riproduce quanto previsto, in via generale, dal testo vigente, ad eccezione della disposizione (**soppressa nel corso dell'esame alla Camera**) in base alla quale la trasmissione al sindaco avviene qualora sussista **l'assenso della regione espresso in sede di conferenza**.

Esclusiva per le attività commerciali nei pressi dell'impianto sportivo alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto medesimo (comma 3)



Il comma 3 consente di **riservare l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo**. La norma stabilisce che lo studio di fattibilità può prevedere tale riserva a far tempo **da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione**. La seguente tabella riepiloga i diversi regimi risultanti dall'applicazione della disposizione in esame:

	Impianti con oltre 16.000 posti	Impianti con capienza tra 5.000 e 16.000 posti
Zona riservata	300 metri	150 metri
Autorizzazioni/concessioni già rilasciate	restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo (da 5 ore prima a 3 ore dopo), con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva	restano ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate

Requisiti del soggetto proponente (comma 4)

Il comma 4 stabilisce che, **in relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti**, il proponente deve essere in possesso dei **requisiti di partecipazione** previsti dall'art. 183, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in materia di **finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti**. Viene inoltre precisato, relativamente alla possibilità di associare o consorzare altri soggetti (al fine di conseguire il possesso dei citati requisiti), che tale facoltà ricorre **laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto**.

Applicazione del Codice del processo amministrativo (comma 5)

Il comma 5 prevede l'applicazione dell'art. 125 del Codice del processo amministrativo (relativo alle controversie relative a infrastrutture strategiche) **alle controversie sul verbale conclusivo della conferenza di servizi e sull'aggiudicazione della concessione, nel caso di impianti sportivi pubblici omologati con una capienza superiore a 16.000 posti**. Nel corso dell'esame alla Camera è stato precisato che il riferimento al verbale della conferenza di servizi riguarda **sia il verbale della conferenza preliminare** (che in base al nuovo testo del comma 1 deve essere svolta in caso di istanze concorrenti), **sia il verbale della conferenza decisoria** che approva il progetto definitivo.



Spazi interni all'impianto destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi (comma 5-bis)

Il nuovo comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede che, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali:

- fino a 200 mq. Della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali;
- fino a 100 mq. al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

Articolo 22 - Comma 3-bis

Spese del personale di polizia locale impiegato in servizi per conto di terzi

L'articolo 22, comma 3-bis, prevede che - a decorrere dal 2017 - siano interamente a carico del soggetto privato promotore od organizzatore di un evento, le relative spese del personale di polizia locale impiegato per l'espletamento dei servizi in conto terzi (cfr. l'articolo 168 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali) in materia di sicurezza e polizia stradale necessari per lo svolgimento dell'evento medesimo, posta la sua incidenza sulla circolazione e sicurezza nel territorio. Inoltre dispone che le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione di tali eventi, non siano considerate nel calcolo degli straordinari del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definite le modalità di utilizzo del personale e la relativa remunerazione.